



TRIBUNALE DI GROSSETO

SEZIONE PROCEDURE CONCURSUALI

Nel procedimento indicato in epigrafe il giudice designato, Dott.ssa Claudia Frosini,

rilevato che [REDACTED] (202Z), residente in Grosseto, ha depositato ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCIII;

ritenuta la propria competenza per territorio, poiché il debitore ha il centro degli interessi principali, presuntivamente coincidente con la residenza o il domicilio (art. 27, commi 2 e 3, CCII) nel circondario di questo Tribunale, come risulta dalla documentazione in atti;

ritenuto che il ricorrente possa essere qualificato come consumatore, trattandosi di persona fisica che agisce esclusivamente per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta (art. 2, comma 1, lett. e) CCII);

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento ex art. 2, comma 1, lett. c) CCII (stato di crisi o di insolvenza del debitore non assoggettabile a liquidazione giudiziale, a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie);

rilevato che sono stati riportati nel ricorso ovvero depositati l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;

rilevato che. Ad una delibazione sommaria allo stato degli atti, non risultano ricorrere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII in capo al debitore (aver beneficiato esdebitazione nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda; aver beneficiato della esdebitazione già due volte; aver determinato il sovraindebitamento con colpa grave malafede o frode);

considerato che la relazione dell'OCC presenta i requisiti richiesti dalla legge e in particolare contiene:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

e) l'indicazione se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

rilevato che la proposta prevede, sulla base dell'allegato piano, nel termine di 7 anni ed 11 mesi:

- il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati;
- il soddisfacimento nella misura del 44% circa dell'unico creditore chirografario;

P.Q.M.

visto l'art. 70 CCIII;

DISPONE

che la proposta e il piano siano pubblicati, unitamente al presente decreto, sul sito *web* di questo Tribunale o sul sito del Ministero della Giustizia;

ORDINA

che il presente decreto, la proposta e il piano siano comunicati, a cura dell'OCC a tutti i creditori entro trenta giorni, alternativamente per lettera raccomandata A/R ovvero, ove risulti un indirizzo nei pubblici registri, a mezzo posta elettronica certificata; l'OCC indicherà nella propria comunicazione un indirizzo di posta elettronica certificata al quale far pervenire le eventuali osservazioni;

AVVISA

I creditori che:

- una volta ricevuta la comunicazione, sono tenuti a comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in difetto, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in Cancelleria;

- nei venti giorni successivi alla comunicazione, possono presentare osservazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

DISPONE

- che l'OCC, entro dieci giorni dalla scadenza del termine che precede, l'OCC, sentito il debitore, riferisca al Giudice e proponga le modifiche al piano eventualmente necessarie;

DISPONE

- su richiesta del debitore, il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore fino alla conclusione del procedimento.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Grosseto, 4.02.2025

Il Giudice
Dott.ssa Claudia Frosini

STUDIO LEGALE FIACCHI
P.zza della Repubblica n° 13 – Castiglione della Pescaia (GR)
mail: studiolegalefiacchi@gmail.com
www.studiolegalefiacchi.it

TRIBUNALE DI GROSSETO

PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

(artt. 67 e ss. CCII)

Per il Sig. [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] **4 – 58100 Grosseto (GR)**,
elettivamente domiciliata in Piazza della Repubblica n° 13 – 58043 Castiglione della Pescaia (GR),
presso lo studio dell' Avvocato Alessio Fiacchi del Foro di Grosseto (C.F.: FCCLSS87T20E202O),
che la rappresenta e difende giusta nomina posta in calce al presente atto, il quale dichiara di voler
ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo di posta elettronica
certificata: avvocatoalessiofiacchi@pec.it o al numero di fax: 0564/936218

PREMESSO CHE

- il ricorrente non è “*assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza*”, essendo una **persona fisica**;
- si è manifestato uno stato di crisi o di insolvenza, in conseguenza del quale la ricorrente si trova **in una situazione di sovraindebitamento** come definito dall' art. 2 co 1 lett. C CCII;
- il ricorrente non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda e non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha commesso atti in frode ai creditori;
- ha depositato istanza presso l'OCC territorialmente competente, ai fini della nomina del gestore della crisi da sovraindebitamento;
- è stato nominato gestore della crisi il dott. Fabio Fommei, il quale ha redatto la relazione allegata al presente atto
- l'odierno ricorrente ha fornito la documentazione necessaria e sufficiente a ricostruire compiutamente la propria situazione economica e patrimoniale.



COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

Il [REDACTED] è sposato con la Sig.ra [REDACTED]

Si allega il certificato cumulativo di residenza, matrimonio e stato di famiglia. (All. 1)

Si sono sposati il [REDACTED].

Il nucleo familiare del ricorrente è, pertanto, composto da 2 membri.

In casa con loro vive anche la madre del ricorrente [REDACTED], nata [REDACTED] che però è autonoma economicamente.

Vivono in una piccola abitazione ubicata a Grosseto, di cui il ricorrente è proprietario per una piccola quota (1/4), come emerge dalla visura catastale che si allega. (All. 2)

Il Sig. [REDACTED] lavora come “*insegnante*” presso [REDACTED], sito in [REDACTED] a Grosseto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato. Percepisce uno stipendio netto di circa [REDACTED] €, come da buste paga esemplificative allegate. (All. 3)

Si allegano le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni. (All. 4-6)

PATRIMONIO DEL RICORRENTE

L'elenco dei beni del [REDACTED] è costituito da:

- BENI IMMOBILI:

- il [REDACTED] proprietario della quota di $\frac{1}{4}$ dell'immobile ad uso abitativo sito a Grosseto in [REDACTED] meglio identificata al NCEU del suddetto comune al:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

come da visura catastale nazionale per soggetto che si allega (All. 7)

- BENI MOBILI REGISTRATI: il ricorrente è proprietario solo del veicolo Daewoo targata [REDACTED] F del 2006, come dimostrato dalla visura nominativa del PRA che si allega. (All. 8)



- BENI MOBILI E LIQUIDITA':

- Il Sig. [REDACTED] titolare di:

- conto corrente ordinario n° [REDACTED] presso banca [REDACTED] Spa con saldo prossimo allo zero, come da estratti conto quinquennali allegati (*All. 9*)

SPESE MENSILI NUCLEO FAMILIARE

Poiché l'art. 67 comma 2, CCII impone che alla domanda di omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore il debitore istante allegghi *“l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”*, si riportano nel seguente elenco le spese mensili che i coniugi [REDACTED] o mediamente:

- | | |
|---|--------------|
| • spese utenze telefono: | € [REDACTED] |
| • spese utenze luce acqua e gas: | € [REDACTED] |
| • assicurazione e manutenzione auto (mensilizzata): | € [REDACTED] |
| • spesa alimenti | € [REDACTED] |
| • vestiario: | € [REDACTED] |
| • spese pulizia casa: | [REDACTED] |
| • cura della persona | [REDACTED] |
| • benzina: | € [REDACTED] |
| • spese mediche: | [REDACTED] |
| • imposte | € [REDACTED] |
| • altro e imprevisti: | [REDACTED] |

per totali € 1.300,00 circa.

La suddetta spesa viene sostenuta quasi integralmente dal [REDACTED] poiché la moglie è una imprenditrice con propria P.IVA pertanto ha entrate incostanti durante l'arco dell'anno.



COMPOSIZIONE DEI DEBITI

La composizione dei debiti, alla data del deposito del presente ricorso, è indicata nella tabella che segue, in cui viene data evidenza di ciascun creditore e dei relativi importi.

CREDITORE	CREDITO VANTATO	GRADO
ITACAPITAL SRL	€ 41.445,58	chirografario
AVV. GIACOMO DE CESARIS <i>spese legali per opp D.I.</i>	€ 4.977,06	privilegiato
AVV. NICOLETTA PIERGENTILI PIROMALLO <i>spese legali causa penale Roma</i>	€ 5.106,92	privilegiato
A.D.E.-R.	€ 1.590,71	privilegiato
TOTALE	€ 53.120,27	

Si producono i seguenti documenti:

- visura Centrale Rischi di banca d'Italia (*All. 11*)
- visura Crif (*All. 12*)
- visura ADE-R (*All.13*)
- nota spese [REDACTED] (*All. 14*)
- sentenza [REDACTED] causa contro Itacapital (*All. 15*)
- sentenza di primo grado Tribunale di Grosseto (*All. 16*)
- decreto ingiuntivo [REDACTED] (*All. 17*)
- nota spese [REDACTED] (*All. 18*)

Vanno sommati i costi della procedura, che consistono nelle spese legali per il presente giudizio, privilegiate (*All. 19*) e nel compenso dell'OCC che, come stabilito dall'art. 71 comma 4 CCII, **verrà liquidato dal Giudice al termine del piano, "tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'OCC con il debitore"**.



L'esposizione debitoria è originata esclusivamente da esigenze del tutto estranee all'attività lavorativa della ricorrente, la quale è da considerarsi a tutti gli effetti "consumatore", ai sensi dell'art. 2 co 1 lett e), CCII.

ORIGINE DELL' ESPOSIZIONE DEBITORIA

Il [REDACTED] ha da sempre avuto un tenore di vita consono alle proprie possibilità, senza eccessi e lusso alcuno.

Del resto salta subito all'occhio come l'esposizione debitoria che lo caratterizza sia composta unicamente da una finanziaria e da compensi per spese legali: ciò permette di comprendere sin da subito come non si tratti di un soggetto che ha fatto accesso al credito al consumo in modo ripetitivo.

L'esposizione debitoria che oggi chiede di comporre si è venuta a creare in conseguenza ed a causa di eventi esterni estranei alla volontà del ricorrente ed a lui assolutamente non imputabili ("*shock esogeno*").

Andando con ordine, il [REDACTED] nel 2008 ha ottenuto da Itacapital la somma [REDACTED], somma che si era resa necessaria per permettergli di vivere a Roma: infatti in quel periodo il ricorrente era stato assunto da un importante testata giornalistica che gli aveva imposto la sede lavorativa della capitale.

Dovette quindi lasciare Grosseto, città in cui sostanzialmente non pagava costi di affitto perché viveva nella casa della madre, per trasferirsi a Roma, affrontando mensilmente costi di affitto, spostamenti con mezzi pubblici ed in generale un costo della vita nemmeno paragonabile con quello di una piccola città come Grosseto.

Seppur il suo stipendio venisse eroso per oltre la metà dalle suddette spese, riusciva tutto sommato ad onorare il debito con la finanziaria ed era soddisfatto per la carriera che si stava costruendo.

Purtroppo nel 2010 avviene il sopra menzionato "*shock esogeno*" ovvero quell'evento che determina l'inizio della crisi finanziaria del ricorrente: a seguito della pubblicazione di un articolo sul giornale "*Il Tempo*" per cui, come detto, il [REDACTED] lavorava, questo viene denunciato per diffamazione.

Senza volersi dilungare sugli aspetti sostanziali della vicenda giudiziaria penale, rileva ai fini della presente procedura che il ricorrente ha dovuto subire le conseguenze devastanti di questo evento che sono consistite nella:

- perdita del lavoro
- spese legali per la difesa in giudizio



- impossibilità di trovare un altro lavoro nel settore del giornalismo

In sostanza a partire dal momento in cui la notizia del processo penale è divenuta di dominio pubblico, il ██████████ ha perso il lavoro ed è iniziato un calvario durato nel 14 anni. Si consideri infatti che la sentenza di appello è stata depositata a maggio 2024 dalla Corte d'Appello di Roma.

Il ricorrente è stato costretto a lasciare Roma per tornare a casa dalla madre.

Ha visto tutti i propri progetti andare in fumo, tanto che nessun giornale lo ha più voluto assumere e si è dovuto “reinventare” insegnante, lavoro che svolge tutt'ora.

Le spese legali hanno avuto quindi la priorità rispetto alle rate del finanziamento Itacapital che quindi è andato in sofferenza e ne è seguito il decreto ingiuntivo allegato al presente ricorso.

Ciò che è più importante, e che denota la assoluta meritevolezza del ██████████, è che **la vicenda giudiziaria che gli ha rovinato la vita si è conclusa con una sentenza di “assoluzione perché il fatto non costituisce reato”**. Nel diritto penale tale pronuncia, detta anche di “assoluzione piena” viene emessa quando manca l'elemento oggettivo o soggettivo del reato. In sostanza la condotta del ██████████ era perfettamente conforme a legge.

Si allega il fascicolo del giudizio penale e la sentenza di assoluzione (**All. 21 e 22**)

Purtroppo, come spesso accade nelle lunghe vicende giudiziarie italiane, nessuna riabilitazione sociale restituirà al ██████████ il proprio lavoro, la propria carriera (ormai irrimediabilmente perduta) né i soldi spesi per difendersi da accuse rivelatesi infondate.

La presente procedura di Composizione della crisi da Sovraindebitamento permetterà, almeno, ██████████ di risolvere i propri problemi finanziari, mediante una soluzione sostenibile.

PROPOSTA DI PIANO

Il ██████████ propone il pagamento della platea creditoria come indicato di seguito.

CREDITORE	CREDITO	SOMMA DA	% DI
-----------	---------	----------	------



	VANTATO	PAGARE NEL PIANO	SODDISFAZIONE
Spese legali Avv. Alessio Fiacchi	€ 3.325,31	€ 3.325,31	100%
AVV. GIACOMO DE CESARIS	€ 4.977,06	€ 4.977,06	100%
AVV. NICOLETTA PIERGENTILI	€ 5.106,92	€ 5.106,92	100%
A.D.E.-R.	€ 1.590,71	€ 1.590,71	100%
ITACAPITAL SRL	€ 41.445,58	€ 18.300,00	44,15%
TOTALE		€ 33.300,00	

Come emerge dalla tabella, il piano proposto dal ricorrente prevede il pagamento:

- dei creditori privilegiati nella misura del 100%
- del creditore chirografario nella misura del 44,15 %

Intende eseguire il pagamento mediante *tranches* mensili di € 350,00, per una durata di 95 mesi, ovvero **7 anni e 11 mesi**, lasso di tempo ragionevole e coerente con l'età del ricorrente.

Quindi nel complesso il piano del consumatore ha un valore di € 33.300,00

CONVENIENZA DELL' ACCORDO RISPETTO ALL' ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

La proposta avanzata dal ricorrente è **certamente molto più conveniente rispetto all' alternativa liquidatoria.**

Ciò è importante, dato che l'art. 70 co 9 CCII, stabilisce che “*quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall' esecuzione del piano in misura non inferiore all' alternativa liquidatoria*”.

Il ricorrente è proprietario soltanto di **un quarto di immobile** ad uso abitativo sito a Grosseto, meglio identificata al NCEU del suddetto comune al:

- [REDACTED]
- [REDACTED]



Non ha veicoli di valore intestati perché l'unica auto di sua proprietà ha quasi 20 anni e, quindi, è priva di valore.

Non ha somme di denaro depositate in banca.

Il suo stipendio è troppo basso per poter eccedere i *“limiti di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia”* che l'art 268 co.4 lett.b), CCII fissa come soglia limite per determinare una eventuale *“rata mensile”* dello stipendio da versare alla procedura. Si consideri infatti che se si dovesse aprire la procedura liquidatoria il [REDACTED] dovrebbe cercare casa in affitto e quindi il suo stipendio servirebbe tutto per il proprio sostentamento

In definitiva l'alternativa liquidatoria nel caso di specie consisterebbe soltanto nella messa a disposizione, per la vendita, della porzione del 25% dell'immobile [REDACTED] - Grosseto.

Il valore oggettivo di detto fabbricato è stimato in € 165.800,00. come da allegata perizia di stima attuale che il ricorrente si è premurato di far redigere (*All. 27*).

Una corretta valutazione circa la convenienza del piano rispetto all' alternativa liquidatoria deve però tenere conto non del valore oggettivo del patrimonio, staticamente, bensì **del presumibile valore di realizzo che si potrebbe ottenere, con quel patrimonio, nell'ambito di una procedura liquidatoria.**

E quindi si devono tenere ben presenti i seguenti aspetti:

- **il patrimonio immobiliare potrebbe non destare l'interesse di alcun offerente.** Ciò è molto probabile dato il particolare momento storico-economico che stiamo vivendo. Come emerge dallo studio sull' andamento delle procedure esecutive immobiliari in Italia, curato dall' associazione T.S.E.I. (Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane), **nel 2021 soltanto il 28,86 % delle aste sono arrivate ad aggiudicazione.** Quindi si parla di circa ¼ delle procedure totali. (*All. 33, pag 24*) Questo dato emerge anche dagli studi eseguiti dalla Banca d' Italia sui Tribunali italiani: ad esempio nel 2017 *“poco più di un terzo delle procedure avviate si conclude con un'aggiudicazione”* (*All. 34, pag. 11*) IPOTESI COMPENDIO INVENDUTO



- **il patrimonio immobiliare potrebbe essere aggiudicato solo a seguito di uno o più tentativi di vendita andati deserti.** In tal caso il prezzo di aggiudicazione sarebbe certamente ribassato, come per legge, rispetto al valore iniziale di stima. Come emerge dallo studio sull'andamento delle procedure esecutive immobiliari in Italia, curato dall'associazione T.S.E.I. (Tavolo di Studio sulle Esecuzioni Italiane), **nel 2021 circa l'88,96 % degli immobili si trovava all' asta ad un valore base d' asta notevolmente inferiore al valore di mercato.** Ciò anche in conseguenza del fatto che **la media nazionale dei tentativi di vendita nelle aste immobiliari è di 2,94 (in pratica 3 tentativi di vendita in media per ciascuna procedura esecutiva immobiliare)** Il che vuol dire che il prezzo base d' asta in Italia subisce in media 3 ribassi rispetto al valore di stima. IPOTESI AGGIUDICAZIONE A SEGUITO DI UNO O PIU' ASTE DESERTE
- in una procedura liquidatoria, con tutta una serie di incombenti e di professionisti che si rendono necessari, vi sono costi ulteriori, peraltro da soddisfare con priorità rispetto a tutti i creditori, che andrebbero a gravare sulla procedura e conseguentemente ridurrebbero il *quantum* da destinare alla platea creditoria. COSTI

Riassumendo, anche nella migliore delle ipotesi, ovvero quella in cui venisse venduto il compendio immobiliare **al primo tentativo di vendita, senza ribassi, detta vendita porterebbe un ricavato netto di € 132.640,00 relativo al fabbricato intero (compreso l'annesso)**

Infatti, al valore oggettivo di stima del compendio, “*deve essere poi prudenzialmente applicato un coefficiente di **abbattimento di almeno il 20%** in base al criterio -di creazione giurisprudenziale- del cosiddetto “valore cauzionale del bene” per l’ipotesi di vendita ad un ipotetico secondo esperimento nell’ambito di un’eventuale azione esecutiva individuale, dovendosi poi aggiungersi anche le presumibili spese di procedura e la possibilità, per l’offerente, di avvalersi della cosiddetta “offerta minima” prevista dall’articolo 571 comma 4 cpc.”* (Tribunale di Grosseto dott.ssa Claudia Frosini - decreto di omologa del 5 agosto 2021 – RG 1576/2020 VG)

Dal ricavato presumibilmente (anzi ottimisticamente) ottenibile dalla liquidazione della casa, deve essere escluso il **75 % poiché di spettanza degli altri comproprietari, estranei alla procedura.**



Rimane quindi la cifra di € 33.160,00, a disposizione della platea creditoria del Sig. Iannuzzi.

COMPARAZIONE

Ebbene con tale ricavato, in una **alternativa liquidatoria** si andrebbe a soddisfare:

- **i creditori privilegiati nella misura del 100 %**
- **il creditore chirografario nella misura del 43,81%**

Nel proponendo **piano del consumatore**, invece, si va a soddisfare:

- **i privilegiati nella misura del 100 %**
- **il creditore chirografario nella misura del 44,15 %**

In definitiva, nel caso *de quo* la platea creditoria in una procedura liquidatoria subirebbe una **soddisfazione:**

- **incerta, perché soggetta all'alea della vendita all'asta**
- **quantitativamente inferiore**
- **temporalmente più distante nel tempo**

rispetto al proponendo piano del consumatore, dove, invece, tutti i creditori otterranno un' almeno parziale soddisfazione del proprio credito, peraltro in tempi rapidi.

La proposta di piano del consumatore è più conveniente rispetto anche alla più ottimistica ipotesi (nella realtà inverosimile) di alternativa liquidatoria.

MERITEVOLEZZA



L' art. 12 bis L n° 3/2012, prima della riforma intervenuta nel dicembre 2020, prevedeva che la non meritevolezza consistesse nella “*colposa determinazione del sovraindebitamento*”.

La Legge n° 176/2020 ha modificato tale disposizione, eliminando il riferimento alla meritevolezza, che viene “spostato” all' art. 7 comma 2, che tratta dei requisiti di ammissibilità della proposta, al quale viene aggiunta la lettera d): “nel piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode”.

L' intera novella della Legge 3/2012, operata a dicembre 2020 dalla Legge n° 176/2020, agiva nell' ottica di restringere ulteriormente il campo della “*non meritevolezza*” al fine di permettere ad un numero sempre più vasto di soggetti sovraindebitati di ottenere il fresh start e tornare soggetti economicamente vivi.

Su tale aspetto, per la verità, molti Tribunali avevano già anticipato tale riforma, applicando un'interpretazione della L. 3/2012 anticipatoria del CCII evidenziando come il nuovo corpo normativo (che è entrato in vigore a luglio 2022) attui un “*climax ascendente che vede quale punto di partenza la colpa grave, con la conseguenza che non è sufficiente l'aver cagionato la situazione di sovrindebitamento con colpa lieve*” per escludere l'esdebitazione.

Ciò anche per “*evitare l'esposizione a fenomeni di usura ed estorsione e di garantire il recupero di una serenità economica e di una vita dignitosa, facendo fronte ai debiti secondo le proprie possibilità, senza doversi muovere a tempo indefinito in ambito sommerso*” (**Trib Ancona 13 agosto 2019; Trib Ancona 9 settembre 2019; Trib Vicenza 24 settembre 2020**)

In sostanza già prima della riforma della Legge 3/2012 operata dalla Legge di conversione n° 176/2020 del D.L. 137/2020, valeva ad escludere la meritevolezza l'aver cagionato il sovraindebitamento almeno mediante “colpa grave” la quale in diritto si ravvisa nella condotta di colui che agisce con straordinaria ed inescusabile imprudenza, omettendo di osservare anche quel grado minimo ed elementare di diligenza che tutti, in quell'ambito, osservano e avrebbero osservato. In altre parole, per colpa grave si intende il compimento di un errore grossolano, non scusabile.

Come è stato ribadito dalle corti di merito proprio in tema di sovraindebitamento, si tratta di “*un grado di negligenza o imprudenza particolarmente elevati, mentre non basta aver semplicemente ecceduto, aver mal calcolato la capacità di rimborso, non aver tenuto conto di possibili difficoltà ovvero di eventuali, future, riduzioni delle capacità di reddito: perché si possa affermare la ricorrenza della condizione soggettiva ostativa, occorre che il debitore sia stato assai avventato, che la sua imprudenza rasenti l'irragionevolezza*” (**Trib Vicenza 24 settembre 2020**)

Sulla base di tale principio sono stati omologati piani del consumatore dove erano pure ravvisabili profili di colpa in capo al debitore, ma non reputati “colpa grave” come nel caso del debitore che ha investito tutto il compendio ereditario in azioni ad alto rischio (**Trib. Pistoia 11 luglio 2014**); del



debitore affetto da ludopatia che si è indebitato giocando d' azzardo (**tra le tante, Trib. 29 dicembre 2018; Trib. Catania 17 febbraio 2015**); del debitore che ha costituito trust e fondi patrimoniali per sottrarre i beni ai creditori (**Trib. Prato 28 settembre 2016**); del debitore che ha fatto ripetuto e costante ricorso a prestiti da parte dei genitori perseverando nell' indebitarsi (**Trib. Benevento 19 novembre 2016**).

In ogni caso, dopo la già citata riforma del dicembre 2020, non v'è stato più dubbio alcuno che la non meritevolezza sussistesse solo qualora il comportamento del sovraindebitato denotasse una “colpa grave”.

Tutto ciò è stato confermato e ribadito dal nuovo Codice della Crisi d' Impresa e dell'Insolvenza (CCII) entrato in vigore il 15 luglio 2022, che all' art. 69 rubricato “*Condizioni soggettive ostative*” parla espressamente di “*colpa grave, malafede o frode*”.

Alla luce di tutto quanto detto, nel caso di specie non solo non ricorre alcun profilo di colpa grave in capo alla ricorrente, ma non si ravvede nemmeno una condotta tale da integrare la cd colpa lieve.

Il ricorrente è certamente un soggetto meritevole.

Nessuno dei debiti di cui alla presente procedura, né le cause dell'indebitamento, derivano da una scelta colposa o gravemente colposa.

La condizione di sovraindebitamento in cui versa, ma soprattutto l'incapacità di far fronte agli impegni presi, è frutto di eventi esterni del tutto estranei alla sua volontà e condotta (cd. *Shock esogeno*), che possono essere individuati:

- **la vicenda giudiziaria che lo ha coinvolto per ben 14 anni**
- **la conseguente perdita del lavoro**
- **le spese legali sostenute per difendersi dalle accuse, rivelatesi infondate**

In conclusione, l'esdebitazione, oltre che un diritto per il ricorrente, è anche opportuna sia per lui che per l'economia in generale.

Il ricorrente avrà così modo di riacquistare un po' di serenità e dignità: sarà alleggerito da un carico debitorio insostenibile che finirebbe con molta probabilità per attrarlo nell' orbita dell'usura e dell'estorsione. Otterrà il *fresh start*, scopo finale per la quale è nata la Legge 3/2012 (detta anche “*anti-suicidi*”), riportata oggi nel CCII.

Tutto ciò premesso, [REDACTED], rappresentato e difeso *ut supra*,



CHIEDE

che l'Ill.mo Giudice del Tribunale di Grosseto, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento e visto l'art. 70 CCII, Voglia:

- disporre con decreto che la proposta sia pubblicata sul sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione, entro 30 giorni ed a cura dell'OCC, a tutti i creditori;
- disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio fino alla conclusione del procedimento;
- omologare il piano del consumatore così come presentato.

Con osservanza

Grosseto, 21/01/2025

Avv. Alessio Fiacchi

